



Avviso alla cittadinanza

Con la presente nota sono a comunicare che **l'art. 109 del TULPS** stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, **ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali**,...possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o altro documento idoneo ed attestante l'identità secondo le norme di legge".

Ne consegue l'obbligo di comunicare giornalmente all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) l'arrivo delle persone alloggiate.

Tale comunicazione va fatta al momento dell'arrivo per soggiorni inferiori alle 24 ore ed entro 24 ore dall'arrivo per soggiorni superiori alle 24 ore e dovrà essere indirizzata esclusivamente in via telematica alla Polizia di Stato.

Il parziale e il mancato rispetto delle disposizioni di legge sopra citata prevede sanzioni pecuniarie e penali.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 7.01.2013 disciplina la trasmissione della comunicazione con mezzi informatici per la cui abilitazione è necessario presentare specifica domanda alla Questura della Provincia in cui ha sede l'immobile utilizzato temporaneamente per fornitura alloggio. Le ricevute di trasmissione devono essere conservate per cinque anni.

L'art. 109 del TULPS è di fatto disapplicato dai gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, quali ad esempio le società che ospitano i propri dipendenti anche in periodi determinati (esempio raccolto agricolo, vendemmia).

Comunico a tal proposito che il Comune chiederà all'Autorità di Pubblica Sicurezza specifici controlli sulle presenze temporanee nel Comune, anche a seguito dei recenti furti verificatesi in zona.

Codognè, 29 novembre 2019



Il Sindaco

Dott.ssa Lisa Tommasella